

Repubblica e Cantone Ticino
Consiglio di Stato
Piazza Governo 6
Casella postale 2170
6501 Bellinzona
telefono +41 91 81443 20
fax +41 91 81444 35
e-mail can-sc@ti.ch

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Ufficio federale della sanità pubblica
Divisione strategie della sanità
3003 Berna

Invio per posta elettronica
eHealth@bag.admin.ch; dm@bag.admin.ch

Procedura di consultazione sulla revisione dell'ordinanza del DFI sulla cartella informatizzata del paziente: introduzione dei formati di scambio

Gentili signore, egregi signori,

il Consiglio di Stato del Canton Ticino ringrazia per l'opportunità di esprimere la propria opinione in merito alla summenzionata procedura di consultazione e di seguito ha il piacere di inviarvi le sue osservazioni.

Prendiamo innanzitutto atto che tutti i documenti oggetto dell'indagine conoscitiva sono stati correttamente presentati dal principio anche in versione italiana. Oltre a rappresentare un segnale positivo dal punto di vista politico, questo permette una presa di posizione più approfondita capace di integrare osservazioni di carattere tecnico e soprattutto - in un ambito così complesso - osservazioni sulla terminologia utilizzata, che necessita effettivamente adattamenti.

Nel complesso accogliamo positivamente le prescrizioni contenute nell'allegato 4 dell'Ordinanza del DFI sulla cartella informatizzata del paziente. Sulla base anche della positiva esperienza di sperimentazione a livello cantonale nell'ambito dell'oncologia (progetto reTIsan), i formati di scambio oggetto della presente consultazione risultano necessari per assicurare un alto grado d'interoperabilità tecnica e semantica tra le comunità di riferimento. Tuttavia, stando al rapporto esplicativo, si ritiene che il carattere vincolante dei formati di scambio contenuti nell'allegato 4 per la certificazione delle comunità e comunità di riferimento ai sensi della LCIP possa risultare eccessivo. Il rispetto di tali formati di scambio costituisce un criterio troppo elevato per la certificazione delle comunità e comunità di riferimento entro i termini di legge.

Di seguito riportiamo le nostre proposte di modifica, emerse dopo aver consultato anche i servizi tecnici e informatici dell'Ente Ospedaliero Cantonale (EOC). Le modifiche proposte sono anche elencate nella tabella annessa. Le disposizioni che non sono specificatamente menzionate sono approvate. Per quanto concerne i supplementi all'allegato 4, non esprimiamo commenti dettagliati a fronte dell'elevata complessità tecnica dei documenti.

1. Prescrizioni generali

- Al punto 1.1a, si propone che l'espressione "cartella di vaccinazione informatizzata" sia sostituita dall'espressione "cartella informatizzata delle vaccinazioni", la quale meglio definisce l'oggetto in questione. Si può in effetti notare come pure in lingua francese il formato di scambio sia chiamato "dossier électronique de vaccination" e non "dossier de

vaccination électronique” (è la cartella ad essere informatizzata e non la vaccinazione). Tale modifica deve essere apportata anche al punto 3.1 dell'allegato 4.

- Al punto 1.1c, si propone che l'espressione “referto di laboratorio elettronico” sia sostituita dall'espressione “referto elettronico di laboratorio”, la quale meglio definisce l'oggetto in questione. Anche in questo caso l'aggettivo elettronico si riferisce alla cartella e non al laboratorio. Tale modifica deve essere apportata anche ai punti 2.2.4 e 3.3 dell'allegato 4.

Riteniamo inoltre necessaria una precisazione in merito alla differenza terminologica tra il termine “elettronico”, utilizzato quale aggettivo del referto di laboratorio, e il termine “informatizzata”, utilizzato quale aggettivo della cartella delle vaccinazioni e della cartella farmacologica. Si propone di adottare una terminologia quanto più omogenea e costante possibile per un utilizzo univoco negli ambienti interessati. Ritenuta anche la terminologia identificata a livello di legge formale, riteniamo più corretto l'uso del termine “informatizzata”.

2. Informazioni amministrative

- Al punto 2.2.2 serve una precisazione riguardo al numero d'identificazione. Nel rapporto esplicativo si afferma che si deve “utilizzare un numero d'identificazione che consente di attribuire correttamente il documento al relativo paziente”. In tal senso, risulta poco comprensibile l'impossibilità di utilizzare il numero d'identificazione del paziente di cui l'articolo 4 LCIP. Qualora questa impossibilità dovesse essere confermata, va precisato quale numero d'identificazione va utilizzato nel punto 2.2.2 e come esso deve essere richiesto e generato.

Inoltre, sempre al punto 2.2.2, l'unità d'informazione in questione non è accompagnata da uno specifico grado di obbligatorietà. Si ritiene che la registrazione di tale informazione debba essere obbligatoria.

- Al punto 2.2.4 occorre precisare il grado di obbligatorietà delle unità d'informazione “cognome e nomi”, “identificatore” e “struttura sanitaria”. Tenuto conto che la registrazione di queste unità d'informazione è “O” (obbligatoria) unicamente per il referto di laboratorio, la lettera “F” (facoltativa) utilizzata per indicare il grado di obbligatorietà non è del tutto adeguata. Si propone di utilizzare entrambe le lettere, F/O per indicare il grado di obbligatorietà, nei diversi formati di scambio.

3. Informazioni mediche

- Al punto 3.1.2, si ritiene necessaria la creazione delle unità d'informazioni riguardanti la “data della vaccinazione” e il “lotto del vaccino”, la cui registrazione dovrebbe essere obbligatoria.
- Al punto 3.2.3, si ritiene che l'unità d'informazione riguardante il “nome del principio attivo” debba tenere conto di medicinali contenenti due o più principi attivi. Si propone di usare l'espressione “nome del principio/dei principi attivo/i”. Tale modifica deve essere applicata anche ai punti 3.2.4, 3.2.5, 3.2.6.

Inoltre, sempre al punto 3.2.3, si propone che il termine “dosaggio” sia sostituito dal termine “posologia”, il quale definisce correttamente - ed in maniera conforme al suo uso in altre leggi di settore - l'oggetto in questione. Tale modifica deve essere applicata anche ai punti 3.2.4, 3.2.5, 3.2.6.

- Al punto 3.2.4, si presuppone che l'espressione “dimensione della confezione” si riferisca alla quantità di farmaco contenuta nella confezione (sotto forma di numero di capsule, volume contenuto,...). In tal caso, si propone che l'espressione in questione sia sostituita dalla formulazione “quantità per confezione”, la quale meglio definisce l'oggetto.

-
- Al punto 3.2.5, si propone che le espressioni "schema di applicazione" e "durata dell'applicazione", siano sostituite dalle espressioni "schema di somministrazione" e "durata della somministrazione", per le stesse motivazioni addotte più in alto.
 - Al punto 3.2.7, si propone che la registrazione dell'unità d'informazione "commento sulla terapia farmacologica" sia facoltativa. La registrazione di questa unità d'informazione dovrebbe dunque essere facoltativa a seconda della presenza di osservazioni importanti da parte dei professionisti della salute.

Ringraziamo per l'attenzione che sarà rivolta alle nostre osservazioni e porgiamo, gentili signore, egregi signori, i nostri migliori saluti.

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:


Manuele Bertoli

Il Cancelliere:


Arnaldo Coduri

Allegato:

- Tabella riassuntiva delle modifiche proposte

Copia p.c.:

- Deputazione ticinese alle Camere federali (can-relazioniesterne@ti.ch)
- Dipartimento della sanità e della socialità (dss-dir@ti.ch)
- Divisione della salute pubblica (dss-dsp@ti.ch)
- Ufficio del medico cantonale (dss-umc@ti.ch)
- Pubblicazione in internet.

Allegato 1 – Tabella riassuntiva delle modifiche proposte

	Avamprogetto	Modifica proposta
1. Prescrizioni generali		
1.1a	<i>“cartella di vaccinazione informatizzata”</i>	<i>“cartella <u>informatizzata delle vaccinazioni</u>”</i>
1.1c	<i>“referto di laboratorio elettronico”</i>	<i>“referto <u>elettronico di laboratorio</u>”</i> Deve essere precisata la differenza terminologica tra il termine “ <i>elettronico</i> ”, utilizzato per il referto di laboratorio, e il termine “ <i>informatizzata</i> ”, utilizzato per la cartella delle vaccinazioni e la cartella farmacologica.
2. Informazioni amministrative		
2.2.2	<i>“Numero d’identificazione: non è consentito utilizzare il numero di assicurato (...), né il numero d’identificazione del paziente (...).”</i>	<i>“Numero d’identificazione: non è consentito utilizzare <u>né</u> il numero di assicurato (...), né il numero d’identificazione del paziente (...).”</i> Serve una precisazione riguardante il numero d’identificazione in questione. La registrazione di tale unità d’informazione dovrebbe essere obbligatoria.
2.2.4	<i>“Questi dati devono essere registrati solo per il referto di laboratorio elettronico.”</i>	Si propone di utilizzare entrambe le lettere, “F/O”, sotto il grado di obbligatorietà. <i>“... referto <u>elettronico di laboratorio</u>”</i>
3 Informazioni mediche		
3.1	<i>“... cartella di vaccinazione informatizzata...”</i>	<i>“... cartella <u>informatizzata delle vaccinazioni</u> ...”</i>
3.1.2	Informazioni mediche per la cartella informatizzata delle vaccinazioni	Tali informazioni dovrebbero contenere le unità d’informazione riguardanti la “data della vaccinazione” e il “lotto del vaccino”, la cui registrazione dovrebbe essere obbligatoria.

3.2.3	Espressioni "nome del principio attivo" e "dosaggio"	"nome del principio/ <u>dei principi attivo/i</u> " e " <u>posologia</u> ".
3.2.4	Espressioni "nome del principio attivo", " dimensione della confezione " e "dosaggio"	"nome del principio/ <u>dei principi attivo/i</u> ", " <u>quantità per confezione</u> " e " <u>posologia</u> "
3.2.5	Espressioni "nome del principio attivo", " <u>schema di applicazione</u> ", " <u>durata dell'applicazione</u> " e "dosaggio"	"nome del principio/ <u>dei principi attivo/i</u> ", " <u>schema di somministrazione</u> ", " <u>durata della somministrazione</u> " e " <u>posologia</u> "
3.2.6	Espressioni "nome del principio attivo" e "dosaggio"	"nome del principio/ <u>dei principi attivo/i</u> " e " <u>posologia</u> "
3.2.7	"Commento sulla terapia farmacologica"	La registrazione del " <u>commento sulla terapia farmacologica</u> " dovrebbe essere facoltativa.
3.3	"... <u>referto di laboratorio elettronico</u> ..."	"... <u>referto elettronico di laboratorio</u> ..."